

Allegato 1

Definizioni (articolo 1, comma 3):

- a. **ammodernamento sostanziale di un impianto:** un ammodernamento il cui costo di investimento è superiore al 50%(percento) dei costi di investimento di una nuova analoga unità;
- b. **accertamento:** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- c. **autorità competente:** l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- d. **cliente finale:** cliente che acquista energia, anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio;
- e. **climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- f. **climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- g. **cogenerazione:** produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011 (Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE);
- h. **combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
- i. **condominio:** edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;
- j. **conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
- k. **conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili o di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
- l. **contatore di fornitura:** apparecchiatura di misura dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura può essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unità immobiliare, o condominiale, nel caso in cui misuri l'energia, con l'esclusione di quella elettrica, consumata da una pluralità di unità immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale;
- m. **contatore divisionale o individuale:** apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale;
- n. **controllo:** verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato a operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni. Le operazioni di controllo si distinguono in:
 - 1. manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - 2. controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8 del D.P.R. 74/2103, da eseguire con le scadenze indicate nell'Allegato 2 alla presente legge.

- o. **dichiarazione di avvenuta manutenzione:** il documento, redatto e inviato dal manutentore o dal terzo responsabile al soggetto esecutore, che attesta l'avvenuta manutenzione dell'impianto termico. Tale documento, che è privo del contrassegno di verifica di cui all'Articolo 11 e non prevede l'esecuzione di un controllo dell'efficienza energetica, non comporta costi aggiuntivi per l'utente;
- p. **edificio polifunzionale:** edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;
- q. **esercizio:** attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico come la conduzione, la manutenzione e il controllo e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
- r. **fluido termovettore:** fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
- s. **generatore di calore o caldaia:** complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
- t. **gradi giorno:** parametro convenzionale di una località, rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti a una temperatura prefissata. Il grado giorno è l'unità di misura utilizzata allo scopo (GG);
- u. **impianto termico:** impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. L'impianto termico è costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate, compresi anche gli edifici residenziali monofamiliare e le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionale (ad esempio, studio medico o legale) o commerciale (ad esempio, agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio, sindacato o patronato), che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti a uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti è superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati a ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate;
- v. **impianto termico di nuova installazione:** impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
- w. **ispezioni sugli impianti termici:** interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni di legge;
- x. **locale tecnico:** ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi

- impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;
- y. **macchina frigorifera:** qualsiasi tipo di dispositivo o insieme di dispositivi, nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
 - z. **manutenzione:** insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
 - aa. **manutenzione ordinaria dell'impianto termico:** operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
 - bb. **manutenzione straordinaria dell'impianto termico:** interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto o dalla normativa vigente mediante ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
 - cc. **occupante:** chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità a qualsiasi titolo di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
 - dd. **organismo esterno:** soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti, in possesso dei requisiti minimi professionali e di indipendenza, di cui all'Allegato C al D.P.R. n. 74/2013, nonché i Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti;
 - ee. **personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore):** personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'Allegato C al d.p.r. 74/2013. L'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula apposita convenzione;
 - ff. **pompa di calore:** dispositivo o impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
 - gg. **potenza termica convenzionale:** potenza termica del focolare di un generatore di calore diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo. L'unità di misura utilizzata è il kW;
 - hh. **potenza termica del focolare** prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato di un generatore di calore. L'unità di misura utilizzata è il kW;
 - ii. **potenza termica utile nominale:** potenza termica utile a pieno carico, dichiarata dal fabbricante, che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
 - jj. **potenza termica utile:** quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore di un generatore di calore. L'unità di misura utilizzata è il kW;
 - kk. **proprietario:** soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori;
 - ll. **rapporto di controllo di efficienza energetica o rapporto di controllo tecnico:** rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico, che ne riporta gli esiti come prescritto dall'articolo 8 del D.P.R. 74/2013. I modelli di rapporto, distinti per tipologia di impianto, sono definiti con le Disposizioni operative;

- mm. rapporto di prova:** documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto, che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione. I modelli di rapporto, distinti per tipologia di impianto, sono definiti dalle Disposizioni operative;
- nn. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale:** rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare di un generatore di calore;
- oo. rendimento globale medio stagionale:** rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico;
- pp. rendimento di produzione medio stagionale:** rapporto tra l'energia termica utile generata e immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
- qq. rendimento termico utile:** rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare di un generatore di calore;
- rr. responsabile dell'impianto termico:** l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio (se l'amministratore manca, la responsabilità ricade su tutti i condomini, in parti uguali); il proprietario o l'amministratore delegato, in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile, nei limiti previsti dall'articolo 6 del d.p.r. 74/2013;
- ss. ristrutturazione di un impianto termico:** insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione sia dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
- tt. scheda identificativa dell'impianto:** scheda presente nei libretti di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a cura del responsabile dell'impianto;
- uu. servizi energetici degli edifici:** servizi costituiti da:
1. climatizzazione invernale, quale fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 2. produzione di acqua calda sanitaria, quale fornitura, per usi igienico-sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
 3. climatizzazione estiva, quale compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 4. illuminazione, quale fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

- vv. soggetto esecutore:** autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici degli edifici;
- ww. sistema di contabilizzazione:** sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese;
- xx. sistema di misurazione intelligente:** un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;
- yy. sistema di termoregolazione:** sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;
- zz. sostituzione di un generatore di calore:** rimozione di un vecchio generatore e installazione di un generatore nuovo destinato a erogare energia termica alle medesime utenze, con potenza termica non superiore alla potenza del generatore sostituito incrementata per un massimo del 10 per cento;
- aaa. sotto-contatore:** contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l'energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio;
- bbb. sottosistema di generazione:** apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
1. prodotto dalla combustione;
 2. ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali l'energia solare, etc.);
 3. contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
 4. contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
- ccc. teleriscaldamento o teleraffrescamento:** distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
- ddd. terzo responsabile dell'impianto termico:** impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
- eee. unità cogenerativa:** unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
- fff. unità di micro-cogenerazione:** unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al d.m. 4 agosto 2011;
- ggg. valori nominali delle potenze e dei rendimenti:** valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

ALLEGATO 2

Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica muniti del contrassegno di verifica (bollino) (articolo 8, comma 1)

Tipologia di impianto	Alimentazione	Potenza termica (1) [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto controllo di efficienza energetica (2)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati gas, metano o GPL	$10 < P < 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P < 100$	4	• Rapporto tipo 2
		$P > 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P > 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P > 12$	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} > 50$	2	Rapporto tipo 4

Dove:

P è la potenza termica utile nominale

P_{el} è la potenza elettrica nominale

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto

(2) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2014)

ALLEGATO 3**Costo del contrassegno di verifica (bollino) (articolo 11)****Generatori di calore a fiamma**

• Potenza utile nominale complessiva dell'impianto • (kW)	• Contributo(1)
• Bollino impianti fino a 100 kW (in euro) ogni 4 anni	• 39,00
• Bollino impianti da 101 a 200 KW (in euro) ogni 2 anni****	• 75,00
• Bollino impianti da 201 a 300 kW (in euro) ogni anno	• 120,00
• Bollino impianti > 300 kW (in euro) ogni anno	• 180,00

DPGR 120 DEL 7 FEB 2018

• **Altre tipologie d'impianto**

• Tipologia impianto	• Contributo (1)
• Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 a 100 kW	• 32,00
• Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	• 75,00
• Impianti alimentati da teleriscaldamento	• 32,00
• Impianti cogenerativi	• 75,00

- Il contributo è escluso dall'IVA in base all'articolo 15, primo comma, n. 3, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

ALLEGATO 4

- **Costo delle ispezioni in campo con addebito (articolo 8, comma 5)**

- **Generatori di calore a fiamma**

• Potenza al focolare nominale complessiva dell'impianto	• Importo in € (1)
• da 10 kW a 35 kW	• 80,00
• da 35,1 kW a 116 kW	• 110,00
• da 116,1 kW a 350 kW	• 180,00
• superiore a 350 kW	• 250,00

- I costi si riferiscono ad una centrale termica con un solo generatore; per ciascun generatore in più sarà applicata una tariffa supplementare pari al 10% dell'importo dovuto per la pertinente classe di potenza dell'impianto.

Altre tipologie d'impianto

• Tipologia di impianto	• Importo in € (1)
• Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 kW a 100kW	• 80,00
• Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	• 150,00
• Impianti alimentati da teleriscaldamento	• 80,00
• Impianti cogenerativi	• 300,00

- L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 30,00 (1).
- (1) I costi indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di
- quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
- In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta
- dall'Autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'Organismo esterno per l'espletamento
- del servizio (Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 186 /E del 6 dicembre 2000).

ALLEGATO 5**Compiti del responsabile, del terzo responsabile, del manutentore e del conduttore dell'impianto termico (5)****1. Responsabile dell'impianto termico**

Il responsabile dell'impianto termico è garante dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

a) condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'articolo 3 del d.p.r. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'articolo 4 dello stesso d.p.r.;

b) demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW a un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);

c) demandare a operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, come previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra);

d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'articolo 7 del d.p.r. 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008;

e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'articolo 8 del d.p.r. 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008;

f) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera e);

g) acquisire il contrassegno di verifica da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 11 se tale compito non è stato assolto dal manutentore;

h) conservare, compilare e sottoscrivere, quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto e in particolare:

1) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al d.m. 37/2008;

2) una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica e della dichiarazione di avvenuta manutenzione che il manutentore o installatore ha l'obbligo di redigere al termine delle operazioni di controllo o manutenzione;

3) copia del rapporto di prova, che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di un'eventuale ispezione dell'impianto termico;

4) il libretto di impianto;

5) i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto;

i) redigere e inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:

1) la scheda identificativa dell'impianto;

2) la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico;

3) nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest'ultimo;

l) compilare, firmare e inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:

1) la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico;

2) la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto;

3) la comunicazione della sostituzione del generatore di calore.

m) consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile, firmando per presa visione il rapporto che l'ispettore compila al termine del controllo. In caso di delega di responsabilità a un terzo con la disciplina e nei limiti previsti dall'articolo 6 del D.P.R. n. 74/2013, il responsabile dell'impianto termico è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di nomina o revoca del terzo responsabile.

2. Terzo responsabile dell'impianto termico

Il terzo responsabile dell'impianto termico, nominato dall'occupante, dal proprietario o dal responsabile di condominio, subentra nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto e risponde altresì del rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario od occupante, descritti nelle lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del punto 1;
- b) trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica e della dichiarazione di avvenuta manutenzione;
- c) predisporre e inviare al soggetto esecutore, entro dieci giorni lavorativi, la comunicazione di nomina a terzo responsabile;
- d) comunicare al soggetto esecutore, entro due giorni lavorativi, eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall'incarico;
- e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale terzo subentrante l'originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati, debitamente aggiornati.

3. Manutentore

- Il manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è incaricato dal responsabile dell'impianto a eseguire i controlli e le manutenzioni. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
- b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, del d.p.r. 74/2013;
- c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, del d.p.r. 74/2013;
- d) redigere in più copie e firmare il pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica e la dichiarazione di avvenuta manutenzione, al termine delle operazioni di controllo o manutenzione: una copia va consegnata al responsabile dell'impianto, una inviata al soggetto esecutore, quando richiesto, e una trattenuta. Nei modelli di rapporto di controllo il manutentore deve tra l'altro annotare nel campo osservazioni le manutenzioni effettuate e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto.

Nello stesso modello il manutentore deve riportare anche la data prevista per il successivo intervento;

- e) dichiarare in forma scritta all'utente o committente, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi e utilizzando i modelli definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente:

- 1) quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- 2) con quale frequenza le operazioni di cui al numero 1) vanno effettuate. Le dichiarazioni di cui alla lettera e), sottoscritte dal responsabile d'impianto, devono essere inviate anche al soggetto esecutore.

4. Conduttore

Il conduttore è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per gli impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW, secondo quanto previsto dall'articolo 287 del d.lgs. 152/2006. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) eseguire le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
- b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione, intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

ALLEGATO 6

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici (Articolo 8, comma 1)

<ul style="list-style-type: none"> • Servizio 	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza termica utile nominale(1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo e cadenza dei controlli sulla totalità degli impianti
<ul style="list-style-type: none"> • Climatizzazione e invernale o produzione di acqua calda sanitaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Gas metano o GPL 	<ul style="list-style-type: none"> • Compresa tra 10 kW e 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni
		<ul style="list-style-type: none"> • Superiore a 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Ispezioni in 4 anni
	<ul style="list-style-type: none"> • Combustibile liquido o solido 	<ul style="list-style-type: none"> • Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni
		<ul style="list-style-type: none"> • Compresa tra 20 kW e 100 kW • Superiore a 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Ispezioni in 4 anni • Ispezioni in 2 anni
<ul style="list-style-type: none"> • Tutti (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Macchine frigorifere/Pompe e di calore 	<ul style="list-style-type: none"> • Compresa tra 12 kW e 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni
		<ul style="list-style-type: none"> • Superiore a 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Ispezioni Tutti (2) in 4 anni
	<ul style="list-style-type: none"> • Cogenerazione e teleriscaldamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Superiore a 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza

			a • energetica in 4 anni
--	--	--	--------------------------------

-
- (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
- (2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria

L'Allegato 7 è stato abrogato dall'art.55, comma 2, L.R. 29 giugno 2018, n.11